

# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 695 I Legislatura

DISEGNO DI LEGGE N. 8

"AUMENTO CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13  
DICEMBRE 1974, N° 42 AGLI ENTI LOCALI PER LE AZIENDE  
SPECIALI DI TRASPORTO"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta  
dell'11 marzo 1975.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

## CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LE AZIENDE SPECIALI DI TRASPORTO.

- RELAZIONE -

Ai sensi della Legge Regionale 4/7/1973, n° 17, l'Assessorato Regionale ai Trasporti ha raccolto le richieste di contributo avanzate dalle Aziende Municipali e dai Comuni per investimenti nel settore dei trasporti pubblici urbani.

Le risultanze dell'istruttoria, conclusa nel marzo del 1974, condussero ai seguenti dati: dello stanziamento di L. 522.750.000 disponibile, solo la piccola quota di L. 62.731.375 potette essere erogata come contributo sugli investimenti realizzati. La residua quota di Lire 460.018.625 fu impegnata sotto forma di "affidamento di contributo" per investimenti decisi dagli organi deliberativi delle aziende municipali e degli Enti Locali, ma non realizzati.

A seguito d'interpello fatto nel mese di dicembre 1974 e di incontri diretti con le Aziende e gli Enti interessati è risultato che nessun ulteriore investimento è stato possibile realizzare a causa della notevole differenza fra il contributo regionale (5%) e i tassi d'interesse vigenti sul mercato (9 + 12%). Inoltre, Aziende e Comuni hanno difficoltà a stipulare i mutui in carenza di specifica delegabilità del contributo regionale sugli investimenti oggetto del mutuo.

Pertanto, lo strumento legislativo posto in atto da questa Regione per promuovere i necessari investimenti in materiale rotabile e attrezzature destinati ai pubblici trasporti urbani è rimasto per la massima parte inutilizzato e inutilizzabile. Né l'incremento fino a L. 800 milioni dello stanziamento de quo, ai sensi della Legge Regionale 13/12/1974, n° 42, sembra destinato a risolvere il problema.

Ciò premesso, l'Assessorato ai Trasporti ha predisposto il presente disegno di legge mediante il quale il contributo annuo viene ele-

./.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

dal 5% al 9% nel convincimento che un maggiore concorso nelle spese di assunzione dei mutui possa sbloccare la stasi degli investimenti nel settore.

Per quanto concerne la parte finanziaria, occorre provvedere al contributo su L. 10.740.000.000 circa di investimenti deliberati in base alla legge n° 17/1973 e di L. 2.260.000.000 preannunciati in base alla legge n° 42/1974: complessivamente L. 13 miliardi d'investimenti ai quali corrispondono L. 1.170 milioni di contributo.

Considerato che non tutti gli investimenti saranno realizzati nel corso del 1975, il maggior onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge potrebbe essere frazionato nel tempo e fronteggiato con gli stanziamenti che saranno disposti con le leggi di approvazione dei bilanci di questo esercizio e dei prossimi. —

Detta particolarità consente di esaminare, discutere ed approvare il presente disegno di legge anche prima della legge di approvazione del bilancio regionale 1975. —

1/sar  
1.170

# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO TRASPORTI E INFORMAZIONE

AUMENTO CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1974, N° 42  
AGLI ENTI LOCALI PER LE AZIENDE SPECIALI DI TRASPORTO.

### - DISEGNO DI LEGGE -

#### ART. 1

Per tener conto dell'aumento dei tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento, il contributo venticinquennale - previsto dall'art. 1 delle leggi Regionali 4 luglio 1973, n°17 e 13 dicembre 1974, n°42 nella misura del 5% (cinque per cento) - viene elevato al 9% (nove per cento).

La maggiorazione non si applica alle operazioni di finanziamento già concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo di cui al presente articolo potrà essere utilizzato dagli Enti Locali per l'assunzione di finanziamenti di carattere straordinario destinati ai trasporti e potrà essere delegato agli Istituti mutuantisti.

#### ART. 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento che per ogni esercizio finanziario sarà disposto con la legge di approvazione del bilancio di previsione regionale sul capitolo "Contributo alle aziende speciali di cui al T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con R.D. 15/10/1925, n.2578.-